AUUERTIMENTI VERI ALLA REPUBLICA DI VENETIA, E SUOI SUDDITI: DI NICOMACO...

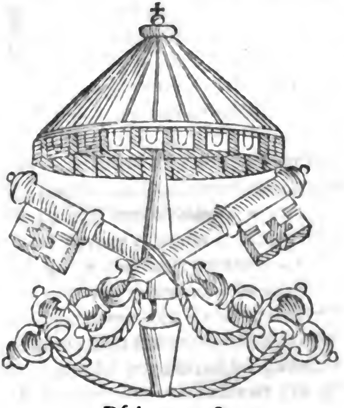
Bonifacio Caetani

AVVERTIMENTI VERI

ALLA REPVBLICA DI VENETIA, E SVOI SVDDITI

Di Nicomaco Filaliteo Romano Dottor dell'vn, e l'altra Legge.

INDVANTVR QVI DETRAHVNT MIHI PVDORE.



Psalm. 108.

IN BOLOGNA,
Appresso Giouan Battista Bellagamba. MDCVI.
CON LICENZA DE' SVPERIORI.



AVVERTIMENTI VERI ALLA REPVBLICA DI VENETIA, *E SVOI SVDDITI.*

DI NICOMACO FILALITEO.

PIV' volte mi è venuto in mente di discorrer qualche cosa intorno alli dispareri, che vertono trà la Sede Apostolica, e la Republica di Venetia, dapoi che si videro vscir alla stampa scritture parte heretiche, e parte temerarie: Ma perche à ciò non mi stimolaua nè desiderio di fama, nè interesse di mercede, nè ambitione d'honore, mà solo quella forza, che hà la verità negl'intelletti ragioneuoli, e non appassionati da peruersa volontà, mi sono andato trattenendo, non solo, perche hò creduto, che altri con più dottrina, e carità fosse per fare molto meglio il medesimo, ma anche, perche mi pareua di veder le cose incominciate dalla parte de i Sig.ri Venetiani con modi tanto violenti, e con inditij così certi di pertinacia, che hò dubitato più tosto di essasperar gli animi, che di fare buono effetto col mio dire: Nondimeno alla fine sentendomi la mente grauida di pensieri, non hò potuto più lungamente portar questo parto, & hò prouato con l'esperienza in me medesimo quella difficoltà, della quale si dice in Giob: *Conceptum sermonem retinere quis poterit?* Viene adunque in luce questo mio concetto, che per leuatrice non hà altri, che la verità: la quale si come hà forza d'acquetar l'intel-

letto ben ordinato per esser ella sola suo proportionato oggetto, così hà parimente efficacia di tormentar', e trauagliar quelli animi, che sono peruertiti da mala consciēza, battendogli con quel flagello del rimorso, onde hà hauuto origine il prouerbio Greco, ἡ συνείδησις τὴν ψυχὴν πλήττει: *Conscientia animum verberat*: Onde deuo ragioneuolmente credere, e sperare, che ne i buoni sia per cagionare il primo effetto, & ne gl'indurati il secondo. il quale seruirà, se nõ per altro, almeno per testimonio della loro condennatione auanti al supremo, & inappellabile Tribunale di Dio, che hauendo create per se stesso tutte le cose, e più particolarmente l'huomo, allhora par che camini per la via del gastigo, quando permette l'induratione de i peccatori, ancorche li vada prosperãdo in questo Mondo. del quale, come di cosa momentanea, e breue, tiene S.D. Maestà quel conto, che si dice nel Salmo: *Mille anni ante oculos tuos tãquam dies hesterna, quæ præterijt.*

E parsa à molti cosa degna di gran merauiglia, che si siano trouati huomini tanto impudenti, e poco religiosi, che nel centro d'Italia, in vna Città nobile, e Cattolica, come Venetia, nel grembo di S. Chiesa, senza esser prouocati, si siano audacemente essibiti à scriuere contro alla Sede Apostolica, e l'habbiano fatto con propositioni heretiche, e notoriamente condennate. A me però non hà recato merauiglia alcuna, perche hò considerato, che si sono trouati de gli huomini, li quali hanno ardito di dire, e di scriuere bestemmie enormissime contra la Santissima Trinità, contra la persona di Christo, lo Spirito Santo, la B. Vergine, e la gratia di Dio, contra il nostro libero arbitrio, contra le buone opere, e contra i Santissimi Sacramenti, e l'hanno fatto senza l'appoggio di Principe alcuno. Che merauiglia è dunque, che l'habbiano ardito contro alla Sede Apostolica à i tempi nostri huomini ancorche da niente, con l'appoggio de i capi della Republica di Venetia? la quale hà con ciò aperte le porte

alla

alla libertà della conscienza per volere conculcare, & annichilare quella libertà, & immunità Ecclesiastica, che con tanta veneratione, come cosa sacra, e diuina, è stata tenuta in palma di mano, & in cima della testa sopra gli scettri, e corone regali, & imperiali, come si può vedere nelle leggi secolari, ne i sacri Canoni, nell'historie profane, & Ecclesiastiche, e ne i Concilij cō mille magistrali autorità, & illustri essempij. Io truouo bene spesso suscitate dalla fraude Diabolica l'heresie in diuersi tempi circa varie materie, mà appresso à tutte le Historie da fedele, è diligente osseruatore si vedrà chiaramente, che sono state sempre humili, e basse, quando non hanno hauuto l'appoggio, e l'autorità de i Principi in loro fauore. Arrio fù autore di quella heresia contra la consustantialità del figlio, e da lui li suoi seguaci furono chiamati Arriani. Parue quell'Heresia abbattuta, e vinta nel primo Concilio Niceno, e nondimeno quando poi gli Arriani hebbero in fauor loro Costāzo Imperatore, & altri Principi, tornò à rinuigorirsi, e passò tant'oltre, che poi nel Concil. Ariminese il Mondo stupì di esser quasi tutto diuentato Arriano. L'heresia in Germania cominciò molto prima, che ne i tempi di Lutero; e vi furono Gierolimo di Praga, Gio: de Hus, & altri, liquali nondimeno poco progresso fecero; ma quando vi entrò di mezzo l'autorità de i Principi protestanti, e quella raggione di stato di abbassar la grandezza di Carlo Quinto, e della Casa d'Austria congiunta con l'interesso, e con l'ingordigia de i beni Ecclesiastici, all'hora l'heresia prese vigore; & il medesimo si può dire per le medesime, ò simili raggioni, che sia succeduto nel Regno d'Inghilterra. Onde non è da merauigliarsi punto di tanti libretti, che si sono posti in stampa, poiche è entrata quella ragione di stato diabolica inimica della politia Christiana giuntamente con l'interesse à pigliar la protettione della falsità cōtro al vero. E' questo vn inditio certo del giuditio Diuino contro alla

Repu-

Republica di Venetia, poiche permette, che quei prudenti Senatori si diano nelle mani di Dottori falsi, & erronei, che sotto il manto di buona dottrina vogliono ingannare e loro, e tutti i Sudditi di quel floridissimo Dominio, che hanno hauuto sempre l'animo candidissimo nella vera Religione. Mi par di vedere appunto la Serenissima Republica di Venetia nel caso del Re Acab, ilquale si legge nell'vltimo cap. del 3°. lib. de i Re, che si era dato in preda à falsi Profeti, che l'adulauano, e nõ solo non voleua ascoltar Michea Profeta di Dio, perche gli diceua il vero, non solo gli portaua odio, perche ricusaua d'adularlo, ma anche lo fece rinchiudere in vna oscurissima prigione. *Mittite eum* (questo fù il suo commandamento) *in carcerem, & sustentate eum pane tribulationis, & aqua angustia.* Così appunto fanno i Signori Venetiani. Si sono dati in preda à falsi Dottori, che gli adulano, e dicono à modo loro, non solo nõ hanno dato orecchio à tanti Religiosi letterati Predicatori, Inquisitori, Lettori, & altri, che gli hanno detto il contrario: non solo gli hanno presi in odio, perche gli hanno detto il vero: non solo contra di loro hãno promulgati ordini penali, e rigorosi, mà, quello, che è peggio, come il Re Acab, parte ne hanno rinchiusi in oscuro, & infelice carcere, e parte legati al duro, & indegno seruitio del Remo, sostentandoli appunto cõ pane di tribulatione, e con acqua di mille angoscie, e trauagli. E si come il Re Acab non accettò il consiglio di Giosafat Re di Giudea, che si sforzò di persuaderlo ad attenersi à quello, che gli diceua Michea Profeta di Dio, così parimente vediamo, che i Signori Venetiani non vogliono accettare i pij, e generosi consigli, che sono stati dati à loro da Principi Religiosi, e Cattolici di ritornare all'obedienza del Vicario di Christo. Onde è da temere grandemente, che si come Iddio per ministerio di quel Demonio, che prontamente si offerse d'ingannare Acab, dicendo quelle parole: *Ego ero spiritus mendax in ore Prophetarum*

prese

prese gastigo di lui, mentre egli pur troppo credulo della vittoria predetta falsamente da i bugiardi Profeti, andò alla battaglia, oue restò miseramente vcciso: così non voglia hora prender vendetta, e gastigo de i Signori Venetiani, mentre si vede, che senza resipiscenza, anzi cõ nuoui segni di pertinacia, e di ostinatione, dati, per dirla apertamente, in senso reprobo; come dice l'Apostolo, *Quærũt sibi Magistros prurientes auribus, & à veritate auditum auertunt; ad fabulas autem conuertuntur*. e quello, che di ciò dà maggior inditio, è il vedere, che quando più che mai sarebbe dibisogno in Venetia, & in tutto quello stato di persone, le quali facessero l'officio, che soggiunge S. Paolo con quelle parole; *Tu vero vigila in omnibus, labora, opus fac Euangelistæ, ministerium tuum imple, &c.* permetta Iddio per occulto suo giuditio, che la Città di Venetia si truoui senza Prelato: & il zelo così raffreddato ne gli altri, che più tosto con la loro timidità facciano l'vfficio di pecora, che con la carità sostengano la persona di Pastori. Ma le sudette cose, che in qualsiuoglia Principe particolare, che fosse giouane, poco letterato, e prattico, nõdimeno Christiano, e Cattolico, pareriano in se stesse essorbitanti; in persona poi di Senatori graui, vecchi, e prudenti, versati nelle lettere, e nel gouerno, che hanno veduto, e maneggiato il Mondo, che hanno vissuto sempre Christianamente, che sono stati per lo passato in opinione di somma prudenza, e di altrettanta pietà, che pochi mesi sono mandarono publica, e solenne Ambascieria à rẽder obedienza al Papa, sì come pare cosa più mostruosa, così è manifesto inditio del giuditio Diuino, che per il peccato gli habbia offuscato l'intelletto, & acceecata la mente in modo, che di loro si verifichi quel detto d'Isaia: *Videntes non videant, & intelligentes nõ intelligant.* Non sanno li Sig. Venetiani, che le scritture vscite in difesa loro, vengono di mano di persone appassionate, delle quali alcuni non se ne fidarebbono ne anche in vn minimo interesse della

loro

loro Republica, ò pure che à quel Senato, diligente in in-formarsi d'ogni cosa, saranno solamente occulte le qua-lità di Fra Paolo de i Serui, & di Gio: Marsilio; & se sia-no habili maestri à consigliarlo in vn negotio così graue, concernente la salute dell'anime loro, & di tutto il loro Stato? forse che vi mancano Senatori sauij, e letterati, che distinguano il buono dal tristo, e'l vero dal falso? for-se che alla Signoria di Venetia, che è tanto grande, man-ca la commodità di consigliarsi con Teologi, e Canoni-sti eminentissimi? e nondimeno appruoua questi tali per sindicatori del Sómo Pontefice, che hà l'assistenza spe-ciale dello Spirito santo, che hà appresso di se il consenso vniuersale del Sacro Collegio de' Cardinali, che per se stesso è prudentissimo, e pieno di zelo, di carità, e di san-tità. E' vero, che S. Paolo riprese S. Pietro. adunque sarà lecito à Fra Paolo de i Serui, & altri come lui, di giudica-re le attioni, e publicamente con scritti dichiarar per nul-le le sentenze del Papa? Io non voglio far questo paral-lelo, perche la persona nõ lo merita. il modo di lui è con-trario à quello, e la cosa in se stessa è troppo chiara. Mà si come la volontà è quella, che hà da cattiuar l'intelletto nell'ossequio della fede, e l'intelletto deue poi regolar lei nell'osseruanza de i precetti, così auuiene hora, che non volendo la Signoria di Venetia obedir, come dourebbe, alli precetti Apostolici, che tali sono quelli, che si spic-cano dal Sommo Pontefice, la volontà deprauata viene anche à deprauare l'intelletto, acciò, si come ella scuote il giogo dell'obedienza, così scuota anch'egli quello del-la verità cattolica, & della pura Religione. Per questa cagione nelli dispareri intorno all'immunità Ecclesiasti-ca da i termini legali si è passato alli teologichi, e dalla disputa della giurisditione, & immunità Ecclesiastica al-le propositioni di fede: e per sostentar il falso nel primo capo, si è caduto in heresie nel secondo; quasi in tutte le scritture, che si sono stãpate in Venetia, confondẽdo i ter-

mini

inizij, e le materie, e trapassando da vna questione all'altra per coprir la verità con la confusione, & introdur massime false con apparenza di pietà, e con ragioni più tosto fondate *in persuasibilibus humanæ sapientiæ verbis*, che nel vero; e con fucati colori di artificiosa, & insidiosa Rettorica, è stato procurato in più modi di inzuccherar il mortifero veleno delle Dottrine erronee per farle bere più facilmente à i semplici con pernicie dell'anime loro, e principio della distruttione della Religion Cattolica in vna delle più fiorite parti d'Italia. Mentre la cõtrouersia originale frà la Sede Apostolica, e la Signoria di Venetia non è di cose temporali, e di Stato, ma di Ecclesiastiche, e pertinenti alla salute dell'anima, che occorreua far passaggio, come hanno fatto questi mali accorti, e peggio intentionati Teologi, ad altre questioni, e particolarmente à quella se il Papa, e la Chiesa hanno la potestà temporale sopra i Principi? E se la Republica Venetiana de facto, & con leggi nuoue, inique, & ingiuste si è voluta intromettere à disponere come più piace à lei delle vite, de i beni, e delle ragioni de gli Ecclesiastici, e della Chiesa istessa, à che publicar consigli di Dottori dopò il fatto, che trattano delle raggioni in petitorio, anche con poco fondamento, e molta stiratura, e de' testi, e di argomenti, come suole auuenire quando si difende il torto. Chi vuol trouar la verità, distingue le materie, dichiara i termini della questione: non esce dal punto proposto intorno à quello: piglia le ragioni sode; le rappresenta con semplicità; fà i presupposti veri; e tutte quelle cose, che nõ hanno fatto quelli, che hanno scritto non in fauor della Republica, ma in danno, e pernicie delle anime di quei nobilissimi Senatori, e di tutto il resto de i sudditi di quel Serenissimo Dominio, il quale perche nõ sia miseramente sotto zelo di pietà con falsi auuisi cõdotto per la via della perditione, è necessario, che apra gli occhi, risuegli la mente, si consigli con persone timorate di

B Dio

Dio, ben conscientiate, e dotate di buone lettere; Ricorra con orationi à Sua Diuina Maestà, acciò li dia forza di riconoscere, & anteporre l'obedienza, che si deue à Dio, & al suo Vicario, prima che à i Principi mondani, l'importanza della salute delle Anime, che deue preponderare all'interesse del corpo; la gloria Celeste, che è sopraeminente à questa vita breue & infelice, acciò essaminato il tutto con diligente pietà, possa poi con Christiana libertà escutere il giogo del Mondo, e sottomettersi alli precetti Apostolici, che vengono con autorità Diuina dalla bocca del Pontefice, che è l'vnico, e certissimo Oracolo nelle cose della Religione à tutto il Christianesimo.

Ma perche s'intenda in parte questa verità nelli presenti dispareri: Deue presupponersi per cosa certissima, e massima indubitata, che l'immunità Ecclesiastica ò sia de Iure Diuino, ouero de Iure positiuo (che questo à me per hora poco importa d'inuestigar più a dentro) è però di tal riuerenza e rispetto nella Christianità, che non può alcun Principe secolare far legge intorno alli beni delle Chiese, & alle persone Ecclesiastiche, ancorche fauoreuolissime; e quando le faccia, sono nulle. Non mancano autorità di Padri, Testi ne i sacri Canoni, e Dottori classici, che lo affermano chiaramente, ma io per non essere lungo, e noioso, mi contenterò di quello, che dice Innocentio III Papa nel cap. *Ecclesia Sanctæ Mariæ, de Constitutionibus*. le parole precise sono le seguenti: *Nos attendentes quod laicis etiam religiosis super Ecclesijs & personis Ecclesiasticis nulla sit attributa facultas, quos obsequendi manet necessitas, non auctoritas imperandi; quibus si quid motu proprio statutum fuerit quod Ecclesiarum etiam respiciat commodum & fauorem, nullius firmitatis existit, nisi ab Ecclesia fuerit approbatum: Vnde statutum Basilij de non alienandis prædijs rusticis, vel vrbanis, ministerijs, & ornamentis Ecclesiarum, illa reprobatum fuit potissimum ratione, quod auctoritate non fuit Romani Pontificis roboratum: Quod à Senatore factum fuerat*

in præ-

in praeiudicium non conuenti Monasterij, nec confessi, vel conuicti, in irritum reuocantes, easdem possessiones restituendas sibi, sententialiter diffinimus. Nè mi opponga qui qualche Teologastro, ò qualche Canonista senza regola, che questa legge Papale trattando materia de Iure positiuo, non leghi la Republica di Venetia, come legge pregiuditiale al Dominio, che ella hà da Dio immediatamente sopra i suoi sudditi senza eccettione alcuna, come empiamente, & hereticamente sono andati cinguettando alcuni; poiche senza entrar al presente in tãte dispute, e digredir inutilmente dalla question principale, è cosa troppo chiara e manifesta, che la Signoria di Venetia è tenuta ad osseruar questa Costitutione non solo perche così deue fare per vero termine di soggettione e di obbedienza alla Sede Apostolica, ma perche espressamente l'hà riceuuta, & accettata, e volontariamente vi si è sottoposta: nè può più refutarla, essendole così piaciuto vna volta. E questo si potrebbe chiaramente prouare con la capitolatione della pace, e con quello, che gli Ambasciatori in nome di tutta la Republica prostrati sommessamente à i piedi di Giulio Secondo Papa con giuramento promisero di osseruare in materia dell'immunità, e libertà Ecclesiastica. Ma perche io sò molto bene, che alcuni di quei Senatori sogliono hauere in bocca, ma con poco decoro, al parer mio, della Republica, che quell'atto fosse forzato, e non volontario, à fine di euitar la maggior rouina, che gli soprastaua dopo la rotta di Ghiaradadda, se bien sia cosa poco degna di fede, e meno verisimile, che la Republica volesse in atto di penitenza mentire nel cospetto del suo Padre spirituale, e questa sia ragione allegata senza alcuno fondamento giuridico, con tutto ciò non mi potranno negare li Signori Venetiani di non essersi sottomessi all'osseruanza del soprascritto capitolo, quando volontariamente riceuerono, e si obligarono ad osseruare il Concilio di Trento, che frà le altre cose nel-

la sess. vlt. al c. 20. innoua tutti i Canoni, e Constitutioni Apostoliche, che parlano dell'immunità Ecclesiastica, e commanda espressamente che si osseruino, dicendo precisamente esser debito de i Principi di farlo; & essortandoli poi à farlo bene per se stessi, e per li loro sudditi ò giudici, ò feudatarij. & acciò questa autorità del Concilio non si possa tergiuersare con false, e cauillose risposte, poiche ogn' vno non può ricorrere à dar di mano al Concilio così facilmente, habbiamo voluto inserire le parole medesime. e sono le seguenti: *Cupiens sancta Synodus Ecclesiasticam disciplinam in Christiano populo non solum restitui, sed perpetuo sartam tectam à quibuscumque impedimentis conseruari, præter ea, quæ de Ecclesiasticis personis constituit, secTulares quoque Principes officij sui admonendos esse censuit, confidens eos vt Catholicos, quos Deus sanctæ Fidei, Ecclesiæque protectores esse voluit, ius suum Ecclesiæ restitui non tantum esse concessuros, sed etiam subditos suos omnes ad debitam erga Clerum, Parochos, & Superiores ordines reuerentiam esse reuocaturos: nec permissuros, vt officiales, & inferiores Magistratus Ecclesiæ, & personarum Ecclesiasticarum immunitatem Dei ordinatione & Canonicis sanctionibus constitutam aliquo cupiditatis studio seu inconsideratione aliqui violent, sed vna cum ipsis Principibus debitam sacris summorum Pontificum, & Conciliorum Constitutionibus obseruantiam præstent. Decernit itaque & præcipit sacros Canones & Concilia omnia necnon alias Apostolicas sanctiones in fauorem Ecclesiasticarum personarum libertatis Ecclesiasticæ, & contra eius violatores editas, quæ omnia etiam præsenti Decreto innouat, exacte ab omnibus obseruari debere. Propterea admonet Imperatorem, Reges, &c.* Nè mi dica alcuno più tosto corruttore, che interprete di questo così illustre luogo del Sacrosanto Concilio Tridentino, che il Concilio essorta i Principi, e non cõmanda, mentre parlando di loro, prima dice, *admonendos esse censuit*, e poi in fine, *propterea admonet Imperatorem, & Reges, &c.* perciòche in contrario il Concilio in questo ca-

po si vede, che determina e decreta, mentre vsa le parole *decernit, præcipit, præsenti Decreto innouat.* e poi la risposta, che conuince, è in pronto, mentre l'ammonitione cade sopra cosa, alla quale sono obligati per debito, *officij sui admonendos esse censuit*: e di più douersi restituire il suo diritto alla Chiesa, *ius suum Ecclesiæ restitui.* e pur troppo si vede, che ha hauuto intentione il Concilio prima di obligare, e poi di essortare i Principi, mentre in principio dice, *Præterea quæ de Ecclesiasticis personis constituit*; e poi nel Decreto commandando, non esclude alcuno dall' osseruanza, dicēdo, *Exacte ab omnibus obseruari debere*: oltre che chiama violatione nō vna volta, ma due, il far il cōtrario. e quando parla tanto della riuerenza verso le persone Ecclesiastiche, quanto dell' osseruanza delle Costitutioni Canoniche, Ponteficie, e Conciliari sempre le dà questo aggiunto *debitam*, & include nominatamente i Principi: *vna cum ipsis Principibus debitam sacris Summorum Pontificū, & Conciliorum Decretis obseruantiam præstent.* alla quale osseruanza par che il Concilio senta, che li Principi siano tenuti in modo, che facendo il contrario, diano segno di poco Cattolici, mentre dice, *Confidens eos vt Catholicos*: onde è pur troppo chiaro, che il Concilio determina, & obliga i Principi. Ma quando anche gli auuertisce, & ammonisce semplicemente, sarà possibile, che la Signoria di Venetia conculcando, e disprezzando gli auuertimenti e le ammonitioni del gran Concilio Tridentino voglia adherire, & abbracciare i consigli di vn F. Paolo, di vn Giouanni Marsilio, ò simili? Ma stante tutte le cose dette di sopra, e che il Concilio sia stato riceuuto dalla Signoria di Venetia, che parli così chiaramente de i Principi, che rinoui le Costitutioni Ponteficie in materia dell'immunità Ecclesiastica, chi sarà così imprudente, e stolido, per non dire impudente, e mal conscientiato, il quale voglia sostentare, e difender, che la Signoria di Venetia non sia tenuta ad osseruar quello, che dispone il sopracitato cap.

Ecclesiæ

Ecclesia Sancta Maria, e simili? li quali in virtù del sopra allegato Decreto del Concilio Tridentino, che l'innoua, sono Costitutioni non solo Ponteficie, ma Conciliari. Qui sò che alcuno cauillioso mi potrebbe dire, che la Signoria di Venetia non hà riceuuto il Concilio nelle cose pregiudiciali a lei. ma questo è tanto, quanto à dire, non l'hà riceuuto assolutamente, perche in ogni parte, nella quale senza ragione alcuna le piacesse di non osseruarlo, potrebbe similmente dire come in questa, di non hauerlo riceuuto, e perciò essendo stato il Concilio accettato senza distintione, non può escludersi questo capo particolare sotto qualsiuoglia colore, ò pretesto. Et se non fù lecito à Basilio, come si dice in detto capitolo *Ecclesia Sancta Maria*, di statuire, che non si alienassero i beni, & ornamenti della Chiesa, vorremo dir noi, che sia lecito à i Signori Venetiani di far leggi, che non si possa far elemosina di beni stabili alle Chiese, à i Monasterij, & à i luoghi pij; e che non si possino edificare senza licenza del Principe laico in pregiudicio dell'honor Diuino? e se quelle essendo fauoreuoli, furono però nulle, perche non erano confermate dall'autorità della Sede Apostolica, si trouerà huomo così temerario, & irreuerente, che voglia tener per valide le pregiudiciali, & odiose promulgate dalla Republica di Venetia, che sono state dichiarate irrite, e nulle dal Pontefice Romano? certo chi non vede questo, bisogna confessare che sia ò pazzo, ò insensato, ò che habbia la mente così offuscata dalla malitia, che nelle tenebre dell'ignoranza perdendo il sentiero della verità, camini precipitosamente alla perditione. Contro alla dispositione adunque di Costitutioni Ponteficie, e Conciliari riceuute da loro, come si è detto di sopra, i Signori Venetiani de facto si sono intromessi in quelle materie, che lor sono espressamẽte prohibite, mentre cõ processi, carcere, & altri termini di rigorosa ingiustitia hanno violata la Immunità Ecclesiastica nelle persone di due

Sacer-

Sacerdoti insigniti con titolo di Canonico, & Abbate, e con leggi nuoue, inique, & ingiuste hanno fatte prohibitioni, che espressamente parlano ò de' beni Ecclesiastici, ò delle Chiese istesse. Poteua il Sommo Pontefice senza nota di poco zelante delle ragioni Ecclesiastiche, e della salute dell'anime de i Signori Venetiani far passaggio di questo eccesso contro la Chiesa, e tolerarlo senza vsare quelli termini, che sono proprij di buono, e santo Padre, e Pastore? nò, senza dubbio alcuno: & perciò non hà lasciato indietro Sua Beatitudine di far tutto quello, che si conueniua al grado, che egli sostiene, conforme à quanto insegna la Dottrina Euangelica. Cominciò prima con le ammonitioni paterne, e serie correttioni à persuadere alla Republica di Venetia la reuocatione di queste leggi ingiuste. lo fece egli stesso di sua bocca medesima con quella humanità, benignità, e modestia, che è propria di Sua Beatitudine, prima con l'Ambasciator della Republica residente in Roma, e poi con gli straordinarij, che andarono à rendere obedienza à Sua Santità, & all'essortationi aggiunse non solo preghiere, e dechiarationi, che l'hauerebbe riceuuto in luogo di piacer particolare, & accetto, ma essibitioni anco di porger con l'autorità Ponteficia rimedij opportuni all'inconuenienti rappresentati da loro per causa delli Ecclesiastici. ma quando à così humano, e benigno procedere del Pontefice si aspettaua, che quella Serenissima Republica con Christiana pietà e cõ prudenza politica insieme fosse per donar quello, che per buona ragione non doueua, nè poteua tenacemente per se ritenere, al ritorno delli Ambasciatori, che esposero l'instanza del Papa, in luogo di condescendere al giusto desiderio di Sua Beatitudine, presero ferma deliberatione in Pregai, che non si potesse mai più parlare di reuocar dette leggi. e con quest'atto contumace diedero principio à così lunga, e peruersa ostinatione. Sua Beatitudine in conformità de i precetti Euan-

gelici

gelici vedendo abusata la paterna carità, e la patiēza sua, cominciò à valersi dell' autorità della Chiesa, e cercò di reuocarli alla buona strada con essortationi reiterate per mezzo del suo Nuntio: & con lettere, e con Breui Monitoriali fraponendo tempo, e dissimulando patientemente i mesi e mesi, perche si rauuedessero. Parue al Mondo che in loro si destasse qualche scintilla di rimorso, e lume di buona cognitione, quando si sentì che si mandaua vno Ambasciatore straordinario à Sua Santità per questo effetto, e sperò, che veduta la retta intentione di Sua Beatitudine quei Signori si sarebbono poi resi à quello, che era maggior reputation loro di concedere, che di voler pertinacemente sostentare. Ma l'Ambasciatore non portò pur vn minimo che di satisfattione à Sua Beatitudine, & hauendo la Signoria di Venetia de facto messe le falci nella messe aliena, & intrusasi in possesso ingiusto contra le cose Ecclesiastiche con le leggi dette di sopra, e contra le persone con hauer li due prigioni nelle mani, faceua solo instanza che Sua Santità desistesse dal proceder più inanti in questa causa come se fosse tanto chiara e liquida la ragione della Republ. e leggiera la pretensione di Sua Sātità, che il negotio si douesse senz'altro sopire. onde nō hauendo la Signoria voluto nè riuocare, nè sospender le leggi fatte, nè consignar li prigioni, nè pure promettere, ò dar intentione di farlo; ma persistendo nelle cose determinate, preteso solo con questa Ambasciaria di quietar il Papa per via di negotio, senza pur voler mostrare à Sua Santità le ragioni, sopra che si fondauano, che poteua far Sua Beatitudine per conseruar, e difender le sue ragioni Ecclesiastiche, e non lasciar con termini di lunghezza, e sotto colorati pretesti tirar in obliuione, & oscurare vna verità così chiara in perpetuo pregiuditio della Immunità Ecclesiastica, hauendo già perduta ogni speranza di obedienza dal canto de i Signori Venetiani? Certo non poteua far altro, che venir con termini di trina monitione Ca-

ne Canonica, conforme allo stile della Sede Apostolica, & alla forma prescritta ne i sacri Canoni à promulgatione di sentenza di Scommunica contro i Capi, e Moderatori della Republica Veneta, separandoli dalla Communione della Chiesa, come commanda Christo Signor nostro, che dice di tutti gli ostinati, e contumaci, *Sit tibi tanquam ethnicus, & publicanus*. E perche poteua seguir, come è seguita, l'ostinatione, e pertinacia, prudentemente e santamente, passato vn certo segno, aggiunse l'Interdetto à i Popoli per quel fine, al quale l'hà ordinato la santa Chiesa di commuouere i Sudditi ad esser mezzani di far tornare i Principi à penitenza per ricuperare il culto Diuino, e l'vso de i Sacramenti, interdetto non già, come bugiardamente e calunniosamente da bocche temerarie è vscito, à fine d'impedir i Sudditi di quel Dominio dal far bene. Alla promulgatione di questa così giusta Scommunica si come Sua Santità è venuta con disgusto d'animo, perche non hauerebbe voluto hauer nè occasione, nè necessità di farlo, così il fine suo vnico e principale nõ è stato altro, che di adoperarla come Medicina ordinata dalla Chiesa alla salute delle anime di quelli, contro à chi si adopera, per liberarle da peccato mortale, conforme alla dottrina di San Paolo, *Tradere huiusmodi hominem Sathanæ in interitu carnis, vt spiritus saluus fiat*. Che se Sua Beatitudine hauesse hauuta altra intentione, che questa, & animo di perturbare il Mondo, come iniquamente sono andati disseminando alcuni nelle loro artificiose scritture, chiamandola perciò attione scandalosa, hauerebbe prima preuenuto con le preparationi dell'Armi, e con i trattati di Lega con Principi, come già prudentemente fece Giulio II, che con loro frà l'altre haueua differenze anche di cose temporali, e di materie di Stato: Ma perche Sua Beatitudine non hà hauuto altro fine, che di carità, e di zelo, senza preuenir con li mezzi Mondani, hà prima messo mano alla spada spirituale, riseruando la tempora-

le, la quale non è dubbio, che si ritruoua nella Chiesa di Dio, e per vltimo rimedio è in potestà del Pontefice di adoperarla, quando si veda che gli altri rimedij non portano giouamento alcuno, e che la piaga sia incancherita in modo, che sia necessario il ferro materiale per curarla, come io dubito grandemente che bisognerà in questo caso, poiche l'esperienza di quel che si è veduto sin hora, le scritture, che si publicano, il modo di procedere che si tiene da i Signori Venetiani arbitrario, e violento cõtro gli Ecclesiastici, e la forza, con la quale si resiste all'osseruanza dell'Interdetto, dãno pur troppo certi, e manifesti inditij, ch'eglino temano la potestà Ecclesiastica se non per altro, almeno in quella parte, che può alterare l'obbedienza de i Sudditi, e le cose temporali, nelle quali perciò venendo toccati, si può verisimilmente sperare, che in simil sorte di correttione siano facilmente per riconoscere la mano di Dio: il quale con questi mezzi, si legge nella Scrittura sacra, che più volte cercò di riuocar à penitenza il Popolo Hebreo trascorso, e trauiato dalla Diuina legge; come vediamo ne i secoli passati la medesima Republica di Venetia per quest'istessa strada hauere hauuto da Dio lume di resipiscenza de i peccati commessi. Quì si vede quanto calunniosamente si siano andate inuestigando le ragioni, per le quali S. Santità si sia mossa à così giusta sentenza. Tutte l'altre ragioni, che si allegano ò sono false, ò cercate artificiosamente per notar la persona di Sua Santità, la quale hà tãto meno bisogno di difensore, quanto che le attioni fatte da lui, & innanzi, e dopo la sua assontione al Pontificato, sono assai note al Mondo, nè però fà di mestiero, che da me siano commemorate, quasi che la bontà della causa, e la retta mente, con che Sua Beatitudine hà proceduto in questo negotio, habbiano necessità di giustificatione, ò difesa. Da Sua Beatitudine adunque solo per zelo, e difensione dell'immunità, e libertà Ecclesiastica, e della salute dell'ani-

me de

me dei capi della Republica di Venetia non vien mossa questione alcuna di nuouo, ma conforme allo stile antico, & à quel, che viene stabilito nelli sacri Canoni, e vecchie Costitutioni dei Pontefici, e Concilij vien procurata la conseruatione delle ragioni Ecclesiastiche contro gli Innouatori, non per altra ragione finta chimericamente, ò falsamente presupposta.

Ma perche sia più chiaro, e manifesto à tutti quāto siano vane, & ingiuste le pretensioni de i Sign. Venetiani di giudicar gl'Ecclesiastici, e le leggi fatte da loro, non sarà fuori di ragione, dapoi che hauemo veduto, che la presuntione in genere è contro à quel, che hāno fatto in persona del Canonico di Vicēza, e dell'Abbate di Naruesa, e la dispositione delle loro leggi, che veniamo hora più particolarmente à discutere, & essaminar capo per capo, acciò apparisca quanto le ragioni, nelle quali si fondano, siano friuole, e leggiere, se ben colorite con speciosa apparenza, e colorati pretesti e di possesso antiquato, e di toleranza tacita, & espressa de' Sommi Pontefici, e di buon gouerno, & anche di pietà, e di zelo.

Pretende la Signoria di Venetia di poter conoscere le cause de' delitti graui, & atroci, che si cōmettono da persone Ecclesiastiche nel loro Dominio in virtù d'vna consuetudine antica, nè di essa mostrano origine alcuna, ma solo dicono, che sia stata tolerata, e permessa da Sommi Pontefici, li quali l'hanno presupposta in fatto come legitima, e buona: e sopra di ciò hanno asserito esserui alcuni Breui, de' quali se ben si sia veduto sparsamēte qualche clausola interrotta in diuerse Scritture stampate in Venetia, nondimeno perche non sono mai stati veduti intieramente, m' è parso bene inserirne distintamente la copia, acciò si possa vedere essattamente il contenuto loro. Li Breui sono cinque, due di Sisto Quarto, e gli altri tre d' Innocentio Ottauo, di Alessandro Sesto, e di Paolo Terzo, delli quali i quattro primi sono diretti al

Patriarca, ò al Vicario Patriarcale di Venetia, e l'vltimo al Duce di quel tempo.

SIXTVS PAPA IIII.

Venerabilis Frater Salutem, & Apostolicam benedictionem. Cogimur, non sine nostri cordis dolore, plurimas querelas de personis Ecclesiasticis audire, ex ista Ciuitate praesertim, in qua saepe nonnulli, aut monetas adulterasse, aut crimen laesae Maiestatis commisisse dicuntur: adeo vt pro aliorum exemplo, delinquentiumque punitione nouo videatur esse opus remedio. Itaque volumus, & tuae fraternitati mandamus, vt quotiescumque contingat aliquẽ Clericali charactere insignitum pro delictis huiusmodi capi, Vicarium in Specialibus tuum ad eorum examen mittere debeas: & nihilominus eisdem licentiã auctoritate nostra concedas complices facinorum sine alicuius irregularitatis incursu reuelandi, ne, quod iniquissimum esset, insontes pro sontibus poenas luant: dũmodo personae ipsae sint sub tua potestate: Constitutionibus Apostolicis, & alijs in contrarium facientibus non obstantibus quibuscumque. Datum Romae apud Sanctum Petrum sub Anulo Piscatoris die XI Iunij MCCCCXXIIII. Pontificatus Nostri Anno Tertio.

Il secondo Breue, che è del medesimo, si stende con la facoltà di poter interuenire anche nelle cause di quelli, che non sono della sua giurisditione.

SIXTVS PAPA IIII.

VEnerabilis Frater Salutem, & Apostolicam benedictionem. Superioribus proximis diebus fraternitati tuæ per alias nostras in forma Breuis literas dedimus in mandatis vt ad examen Clericorum, Ecclesiasticarumque personarum, quæ in crimine læsæ Maiestatis deprehensæ fuißent, Vicarium tuum mittere deberes, prout in ipsis literis plenius continetur. intelleximus nuper reuocari in dubium à nonnullis, an in Clericis, personisque huiusmodi iurisdictioni tuæ non subditis sic facere tenearis. nostræ intentionis fuit, & est, vt in omnibus, qui in Dominio Dilecti filij Nobilis Viri Ducis Venetiarum ob crimina in literis antedictis expressa depræhensi fuerint, idem facere tenearis, & debeas. & ita tenore præsentium declaramus. Datum Romæ apud Sanctum Petrum sub Anulo Piscatoris die XXX Iunij MCCCCXXIIII. Pontificatus Nostri Anno Tertio.

Il terzo d'Innocentio Ottauo parla anche di tutti i casi enormi, & atroci.

INNOCENTIVS PAPA VIII.

DIlecto Filio Vicario Venerabilis Fratris Patriarchæ Venetiarum in Spiritualibus generali. Dilecte Fili Salutem, & Apostolicam benedictionem. Exposuit nobis dilectus Filius Antonius Vinciguerra Orator Venetus vestri istius Dominij Veneti nullum fere latrocimiũ,

aut grauius delictum in Ciuitate ista Venetiarum perpetrari, cuius non sit auctor aliquis Clericus, qui si capiatur, non potest examinari, quandoquidem tu examini huiusmodi interesse recusas: non præsens esse vis, præterquam in excessibus læsæ Maiestatis, cuius causa venit ira Dei in filios diffidentiæ, ac falsificationis monetarum, in quibus casibus Tibi à Sede Apostolica concessum esse dicitur, vt interesse possis examini: quæ quidem recusatio in causa est, vt præfertur, quod quidam Clerici facinorosi audaciores ad committenda delicta in dies redduntur: supplicatum proinde Nobis fuit de opportuno ad id remedio. Nos attendentes priuilegia, & indulta ad bene viuendum dari, non ad delinquendum, illaque præsidio bonis contra improbos esse debere, non autem malis ad nocendum: tenore præsentium concessionem tibi factam à præfata Sede, & Prædecessoribus nostris Romanis Pontificibus interessendi examini huiusmodi in tribus supranominatis casibus: ad alia etiam delicta grauia extendimus: decernimusque vt sicuti in examine Clericorum in tribus casibus potes huiusmodi ex indulto Apostolico interesse, ita & præsens esse possis, & debeas in casibus furti, latrocinij, ac in alijs atrocibus, & grauibus facinoribus ad hoc vt Iustitia locum habeat, & se quisque intra honestatis fines, ac terminos contineat. Constitutionibus, & Ordinationibus Apostolicis, ceterisque in contrarium facientibus non obstantibus quibuscumque. Datum Romæ apud Sanctum Petrum sub Anulo Piscatoris MCCCCLXXVII. Pontificatus Nostri Anno Quarto.

Il quar-

Il quarto d'Alessandro Sesto estende la facoltà del Patriarca anche sopra i Regolari.

ALEXANDER PAPA VI.

Dilecto Filio Vicario Venerabilis Fratris nostri Patriarchæ Venetiarum in spiritualibus generali. Dilecte Fili Salutem, & Apostolicam benedictionem. Nuper ex parte dilecti Filij nostri Nobilis Viri Leonardi Lauretani Ducis Venetiarum Nobis expositum fuit, quod iamdudum nulla fere latrocinia, & grauiora delicta in Ciuitate ista perpetrabantur, in quibus aliquis Clericus secularis, vel regularis non interueniret, & quod propterea fel. record. Sixtus Quartus, & Innocentius Octauus Prædecessores nostri per literas suas in forma Breuis, ad præcludendam viam delinquendi, Tibi, vt quotiescumque aliquem Clericum sic delinquentem capi, & examinari super delictis per eum perpetratis contingeret, examinationi huiusmodi interesse possis, concesserunt, prout in dictis literis asseritur latius contineri. Verum quia à nonnullis dicitur reduci in dubium an literarum prædictarum vigore examinationi Clericorum, & Religiosorum cuiuscumque Ordinis, etiam Mendicantium interesse possis, qui sæpius ob huiusmodi delicta capiuntur, & examinantur. Ea propter ad tollendum omne dubium, & vt delinquentes prædicti iuxta eorundem delictorum indigentiam puniantur, Tenore præsentium Tibi committimus, & mandamus, quatenus examini cuiuscumque Clerici, tam sæcularis, quam regularis cuiuscumque Ordinis, etiam Mendican-

tium

tium interesse, ac alias, & alia facere possis, & valeas, prout in dictis Prædecessorum nostrorum literis desuper; Tibi concessum extitit, præmissis & Constitutionibus, & Ordinationibus Apostolicis, Priuilegijs quoque Indultis, si qua fortasse delinquentibus concessa fuerint, ceterisque in contrarium facientibus non obstantibus quibuscumque. Datum Romæ apud Sanctum Petrum sub Anulo Piscatoris Die XXVIIII Iulij MDII. Pontificatus Nostri Anno Decimo.

Il quinto, & vltimo Breue è di Paolo Terzo, il quale sotto pena di Scommunica commanda, che il Vicario debba interuenire, e vi si fà mentione anco de' Clerici costituiti in Ordine sacro nella narratiua, ancorche ne i primi si parli de i Clerici semplicemente.

PAVLVS PAPA III.

Dilecto Filio Nobili Viro Petro Lando Duci Venetiarum. Dilecte Fili Nobilis Vir Salutem, & Apostolicam benedictionem. Exponi nobis per dilectum Filium Gabrielem Venerium tuum, & istius Dominij apud Nos Oratorem nuper fecisti, quod licet aliàs ab immemorabili tempore citra certi Iudices seculares Ciuitatis Venetiarum, Auocatores Communis nuncupati, contra quoscumque Clericos, tam seculares, quam regulares cuiuscumque Ordinis, etiam in sacris Ordinibus constitutos, aliasque Ecclesiasticas personas atrocia delicta in eadem Ciuitate, & Diocesi committentes cum interuentu dilecti Filij pro tempore Venerabilis Fratris Patriarchæ in Spi-

ri ta-

ritualibus Vicarij generalis procedere, illosque culpabiles repertos pro modo culpæ condemnare, & punire, mediantibus Consilijs de Decem, consueuerunt, & in possessione, seu quasi, procedendi, condemnandi, & puniendi huiusmodi fuerunt, cum fel. record. Sixtus Quartus, Innocentius Octauus, Alexander Sextus, & alij Pontifices Romani prædecessores nostri per eorum literas eidem pro tempore Vicario vt examini, & processibus per eosdem Iudices faciendis assistere, & interesse deberet, mandauerint: Nihilominus Dilectus Filius Modernus Patriarchæ Vicarius in spiritualibus generalis, & forsan alij Iudices Ecclesiastici istius Ciuitatis ex eo quod de aliquo Priuilegio Apostolico ex diuturnitate temporis forsitan consumpto, vel deperdito, aliterque per immemorabilem obseruantiam, & consuetudinem huiusmodi non constet, examini, & processibus prædictis interuenire recusant, dictosque delinquentes per Iudices prædictos puniri, & debite castigari impediunt: propter quod Clericis, & personis istis audacia tribuitur delinquendi, variaque, & frequentia delicta, & tumultus committuntur, & excitantur, & quamplurima mala exẽpla, inconuenientia, perturbationes, & scandala subsequuntur Quare nobis humiliter supplicari fecisti, vt Iudices seculares prædicti contra Clericos, & personas huiusmodi, prout hactenus, vt præfertur, consueuerunt, procedere, eosque pro delicti qualitate punire, & castigare valeant, ac Vicarius, & alij Ecclesiastici Iudices prædicti examini, & quæstionibus Clericorum prædictorum nostrorum Prædecessorum dictarum

 litera-

literarum tenore interuenire debeant, aliasque opportune in præmissis prouidere de benignitate Apostolica dignaremur. Nos igitur ne quod circa hoc tanto temporis spatio fuit laudabiliter obseruatum, quod non nisi canonicum principium habuisse præsumitur, infringatur, sed in suo robore maneat, prouidere inconuenientibus, & scandalis huiusmodi obuiare, tuisque, & istius Dominij precibus, quantum in Deo possumus, annuere volentes: Volumus, & auctoritate Apostolica concedimus, & ordinamus, quod Iudices seculares prædicti, nisi per Vicarium, & alios Ecclesiasticos Iudices prædictos in procedendo præuenti non fuerint, contra Clericos, & Ecclesiasticas personas huiusmodi, prout hactenus à dicto tempore citra consueuerunt, procedere, illosque, prout criminis, & delictorum qualitas exegerit, condemnare, punire, & castigare possint, dictique Vicarius, & alij Iudices prædicti sub pœna excommunicationis per eos, nisi astiterint, & interfuerint, incurrenda, examini, & processui huiusmodi assistere, & interesse debeant. Mandantes propterea in virtute sanctæ obedientiæ, vt sub supradicta excommunicationis pœna Vicario, & alijs Ecclesiasticis Iudicibus prædictis, ne Iudices seculares prædictos contra consuetudinem immemorabilem prædictam, & dictorum Prædecessorum nostrorum, literarum prædictarum, & præsentium nostrarum tenorem quomodolibet molestent, vel impediant, nec aliud in contrarium facere præsumant, sed examini, & processibus huiusmodi, quoties, & quando à dictis secularibus Iudicibus vocati fuerint, interesse, & assistere omnino debeant.

Decer-

Decernentes ita, & non aliter, per Clericos, & personas de præsenti, pro grauibus, & atrocibus delictis, huiusmodi per eosdem Iudices detentos, & carceratos iudicari, & diffiniri debere, ac irritum, & inane quicquid secus super his à quocumque scienter, vel ignoranter contigerit attentari: Non obstantibus prædictis, & Constitutionibus, & Ordinationibus Apostolicis, ceterisque contrarijs quibuscumque. Volumus autem, quod vbi pro delictorum atrocitate sanguinis pœna adiungenda foret, Degradatio, quæ alias procedere debet secundum formam Iuris, omnino præcedat. Datum Romæ apud Sanctum Petrum sub Anulo Piscatoris die XX Octobris MDXXXXII. Pontificatus Nostri Anno Octauo.

Da questi Breui, che sono l'Achille de i Signori Venetiani, nella causa del Canonico di Vicenza, e dell'Abbate di Naruesa si cauano molte conclusioni contrarie à fatto alle pretensioni suscitate di nuouo da questi nouelli Inuentori di libri antichi heretici per difender l'attioni della Republica. Primieramente si vede esser chiaro, e manifesto dalla lettura di essi, che la Republica per lo passato non hà preteso mai di poter castigare gli Ecclesiastici in virtù di quella autorità, che hanno da Dio immediatamente i Principi sopra i loro sudditi, poiche non lo hà preteso, se non in virtù d'vna antica consuetudine: Appresso si vede apertamente esser cosa nuoua nella medesima Republica il negare nel suo Dominio l'eccettione, tanto delle persone, quanto de i casi: mentre anche dentro i termini della consuetudine in detti Breui espressamente si contiene distintione di casi atroci, e leggieri: e si parla solamente de i Clerici, e non de' graduati in dignità, ò titolo Ecclesiastico. Terzo contro quello, che li

medesimi hanno detto, si confessa parimente la distintione del foro, mentre che anche in virtù della consuetudine si fà instanza per l'assistenza del Vicario, come necessario requisito per la validità del processo: & in vltimo si riconosce il Papa per Giudice supremo sopra gli Ecclesiastici, mentre à lui si ricorre per l'essecutione dell'antica pretesa consuetudine. Da che si può raccogliere quant'hora si discostino dal vecchio loro instituto, tralignino da i fatti de i Maggiori, e degenerino dall' antica pietà i Capi, che maneggiano la Republica di Venetia, poiche ricusano, e cercano di escutere il giogo della Sede Apostolica, permettono la publicatione delle scritture in tutto contrarie à quello, che da lei si è osseruato per lo passato, e tolerano, che non solo da' falsi Adulatori, ma da Senatore principale, e reputato graue, si publichi alla stampa per cosa dura, & aspra il ricorrer all'autorità della Chiesa, e del Sommo Pontefice per correttione de i disordini cagionati dalli Ecclesiastici discoli, & rilassati ne i costumi, mentre ne i detti Breui liquidamente appare, che non vna volta sola, mà quattro, e cinque la Republica di Venetia col mezzo dell'Oratore ordinario hà hauuto ricorso à diuersi Pontefici per la medesima cosa. Ma lasciando da parte quelle propositioni, che pur troppo sufficientemente sono state confutate dal Pighio, e da altri, che hanno scritto cõtro Marsilio di Padoa, dal quale li nouelli Scrittori hanno risuscitato lo spirito Diabolico dopò molte centinara d' anni; veniamo à vedere se l'attione fatta dalla Republica contro la persona del Canonico, e Abbate sudetti venga giustificata dal contenuto de i soprascritti Breui. Potrei breuemente sbrigarmi da questa difficoltà, con mostrare, che i Signori Venetiani hanno ecceduti i termini di detti Breui, li quali mentre parlano de' Clerici semplicemente, e di persone Ecclesiastiche, non cõprendono quelli, che hanno titolo di Canonico, ò di Abbate, per esser in materia penale stret-

ta, e

ta,& odiosa, come espressamente insegna l'Abbate, seguito communemente nel cap. *Statutum*, *De elect. in 6*. Potrei dire similmente, che li Breui ancor che parlino delle persone, che non sono giurisditionarie della Diocese del Patriarca, si restringono nondimeno alli delitti, che si fanno nella Città di Venetia: e questi, che si pretendono commessi dal sudetto Abbate, e Canonico, sono fatti fuori di Venetia, ò in Vicenza, ò in Treuisi. Potrei dire parimente, che il preteso delitto del Canonico, con la laceratione di quello editto affisso alle porte della Chiesa, come cosa fatta in defensione, & honor di lei, è degna più tosto di lode, che di castigo; e l'altro di hauer imbrattato vna fenestra, non merita nome nè di graue, nè di attroce: oltre che non consta, nè che sia stato chiamato il Vicario Patriarcale, nè che i Giudici laici non siano stati preuenuti dalli Ecclesiastici; e molte altre cose potrei dire, con le quali si mostrerebbe, che i Signori Venetiani hanno ecceduto i termini, e nel modo, & nella qualità de' delitti, & delle persone: Perloche hanno meritato, come violatori della Immunità Ecclesiastica, non solo quel risentimento, che commandano le leggi Canoniche, ma anche per l'abuso la riuocatione di qualsiuoglia priuilegio, che sopra ciò hauessero ottenuto. Ma entrando più à dentro nella validità de i detti Breui, bisogna presupporre, che i Rescritti Ponteficij fatti ad instanza delle parti non deuono esseguirsi da quelli, à chi sono indrizzati, quando la narratiua è falsa, ò defettosa, ò perche si sia taciuto quello, che si doueua esprimere, ò perche si sia narrato quello, che non è vero in fatto; poiche dalla espressione di vna cosa taciuta, ouero dalla narratiua di vn'altra falsa si può indurre l'animo del Papa à concedere, ò nõ concedere, stabilire in vn modo, ò in vn altro intorno à quanto si è domandato. Onde ne i rescritti del Pontefice fatti sotto suppliche vitiose, come di sopra, la regola di giudicare consiste nell'essaminar prima se le cose esposte siano

no vere, ò false, ò imperfette, e poi se la falsità narrata, ò verità taciuta siano di tal qualità, che hauendone S.Santità notitia, si sarebbe indotto à determinare diuersamente da quello, che hà determinato, come insegna il cap. *Super literis, De Rescriptis.* Deue supponersi ancora, che tutti i sudetti Breui sono stati scritti da i sopranominati Pôtefici ad instanza de gl'Ambasciatori Veneti; & per conseguenza fondandosi sopra le cose esposte, la validità loro depende dalla verità della narratiua. Bisogna anche presupporre, come dalla lettura di detti Breui si vede apparentemente, che in essi i Pontefici non hanno mai conceduto priuilegio alcuno di nuouo alla Republica di Venetia di poter giudicar le persone Ecclesiastiche per mezzo de i Giudici laici, ma presupponendo immemorabile consuetudine, & il possesso antiquato, hanno semplicemente commandato, che il Vicario Patriarcale debba interuenire all'essamine. Onde tutta la presente disputa si riduce à vedere se sia vero, che questa consuetudine pretesa da i Signori Venetiani sia immemorabile, senza interrottione alcuna, come essi hanno narrato, & essendo tale, se sia legitima, ò pur vsurpatione, poiche non è dubio alcuno, che quei Pontefici quando hauesser hauuto notitia, che ella non fusse nè immemorabile, nè legitima, non si sariano indotti à scriuere nella forma, che hanno scritto al Patriarca, al Vicario generale, & al Duce medesimo. Che l'immemorabile sia falsamente asserita, si pruoua manifestamente chiaro non solo dall'interrottione di molti Breui monitoriali di diuersi Sommi Pontefici, e di quelli medesimi, che hanno scritto li sudetti Breui, come si può vedere ne i Registri Apostolici, ma anche perche l'immemorabile deue essere almeno per spatio di cent'anni, secondo voglino communemente i Canonisti: Ma come si vorrà prouare questo spatio di tempo legitimamente, se il Concilio Lateranêse sotto Leone X. alla sess. x^a reprobò espressamente tutte le consuetudini,

che

che sono contrarie all'immunità Ecclesiastica, & innouò tutti gli antichi Canoni in questa materia, non solo essortando, ma vsando la parola *Mandantes* à i Principi, che le douessero osseruare: E come lo proueranno i Sig. Venetiani particolarmente? li quali pochi anni prima sotto Giulio II. nell'atto dell'assolutione per mezzo di Ambasciatori publici giurarono frà gli altri l'infrascritto capo. *Nec pariter Clericos, aut Ecclesiasticas personas, absque expressa licentia Sedis Apostolicæ, vel alterius Ecclesiastici Iudicis, ad quem spectat, capi, carcerari, detineri, aut quauis molestia in eorum bonis, & personis affici faciant, vel permittant*: e pure è cosa manifesta, che la sudetta sessione del Concilio Lateranense si celebrò dell'anno 1515. alli 14. di Maggio, e la reconciliatione della Republica Venetiana con Giulio II. che fù immediate auāti à Leone, si stabilì pochi anni prima: di modo che da Giulio, e dalla detta sessione fino al tempo della data di Paolo III. che è sotto li 20. di Ottobre 1542. ogn'vno, ancorche poco intelligente calculatore, potrà vedere, che non vi si è frapposto in mezzo lo spatio di 30. anni, non che di cento, il quale è necessario per costituire la consuetndine immemorabile. E chi dubita, che se le sudette cose fossero state espresse à Paolo Terzo Pontefice, come sono state taciute, egli non hauerebbe rescritto in quella forma, che fece? Ma quando anche non vi fossero di mezzo le sudette ragioni, che gettano à terra, & annichilano quelle de i Signori Venetiani, perche la consuetudine, ancorche immemorabile, senza il giusto titolo, è per se stessa nulla, quando è contro la dispositione de i sacri Canoni, bisogna necessariamente confessare, che la dispositione di Paolo Terzo, si come si è veduto, che non può hauere effetto per l'vso falsamente asserito, per quello, che si è detto di sopra, così ne anche può hauer validità alcuna per l'altro capo della presuntione del principio Canonico, del quale, se nō quanto nella narratiua si contiene, non apparisce cosa alcuna.

E men-

E mentre si vede la renitenza de i Vicarij Patriarcali in hauer esseguiti i primi Breui, è verisimile, che sì come quelli doueuano patire qualche difetto, per il quale si ricusaua di esseguirli, così l'vltimo, che frà le altre cose si fonda sopra la dispositione de i primi, non meriti per li medesimi rispetti essecutione alcuna, come gli altri. Et il dire, che ò per antichità, ò per altro si sia forse perduto, ò consumato qualche priuilegio, ò concessione della Sede Apostolica, hà tanto meno del credibile, quanto che è vigilante, & esquisita la Republica in conseruare le scritture importanti nelli Archiuij per mezzo d'Officiali deputati à questo, che lo fanno con essattissima diligenza. Tutte le presuntioni adunque nascono, come si può vedere, in detto Breue, dalla consuetudine medesima, la quale hauendo contro di se i Canoni, che apertamente parlano in contrario, merita più tosto nome di corruttela, come la chiama il testo, nel cap. *Cum venerabilis, De consuetudine. Cum igitur hæc nō tam consuetudo, quam corruptela merito sit censenda, quæ profectò sacris Canonibus est inimica*, come è principalmente quella, che è cōtro l'immunità delle persone Ecclesiastiche, per quanto insegna il cap. *Clerici, De iudicijs*, mentre dice: *Cum Imperator generaliter dicat, quod leges non dedignantur sacros Canones imitari, in quibus generaliter traditur, vt de omni crimine Clericus debeat coram Ecclesiastico iudice conueniri, non debet ex hac parte Canonibus ex aliqua consuetudine præiudicium generari*: il qual testo fà tanto più à proposito nel caso nostro, mentre parla generalmente, e di ogni delitto, quanto più si sono affaticati alcuni ne i loro scritti di canonizar per laudabile questa pretesa consuetudine, con la distintione de i delitti graui, e leggieri. Sono pieni li Canoni di questa verità, che le consuetudini contro la dispositione loro siano di nessun momento. Et io, sì come per breuità tralascio vna moltitudine d'allegāze, che potrei addurre, così vorrei particolarmente, che ogn'vno
leg-

leggesse la Decisione decima, aliàs 840 della Rom.na Rota *in Antiquis*, degna non solo di esser da tutti veduta, ma con caratteri d'oro stampata: perche decide questo caso nel Regno d'Inghilterra, nel quale il Re pretendeua per consuetudine antica di poter giudicar i Clerici nelle cause ciuili, e criminali, che si agitauano ciuilmente; e la Rota decide in contrario, per molte belle, e dotte ragioni, rispondendo à tutte le obiettioni e della toleräza del Papa, & altre, come in essa si può vedere. Fuggo le alleganze per esser breue, ma con tutto ciò non voglio lasciar di registrare ad literam quello, che dispone il cap. *Mala, Distin.* 8. perche fa troppo à proposito del caso nostro. *Mala consuetudo*, dice il testo, *quæ non minus, quàm perniciosa corruptela, vitanda est, nisi citius radicitus euellatur, in priuilegiorum ius ab improbis assumitur. & incipiunt præuaricationes, & vsurpationes, & variæ præsumptiones, celerrimè non compressæ, pro legibus venerari, & priuilegiorum more perpetuo celebrari*. Poteuasi con più proprie, e significanti parole rappresentare al viuo l'intentione, & il contenuto della narratiua fatta dalla Republica per impetrar surrettitiamente da Papa Paolo Terzo qualche ordine da sostentar la loro mala consuetudine, introdotto contro i sacri Canoni in pregiuditio dell'immunità Ecclesiastica? Ma i Sommi Pontefici, si come con la toleranza loro non poteuano pregiudicare alla Chiesa in questo, come dottamente si pruoua nella sudetta Decisione di Rota, così continuatamente ogn'anno sono andati interrompendo questa consuetudine con la publicatione della Bolla *in Cœna Domini*, che parla tãto chiaro, e pone in fine la clausola, *Non obstantibus quibuscumque consuetudinibus, etiam immemorabilibus, & præscriptionibus quantumcumque longissimis*. E se bene per altro, non ostanti le sudette cose, il Breue di Paolo Terzo meritasse osseruanza, dopo il Concilio Tridentino nondimeno cessa ogni difficoltà, poiche hauendo esso nella sess. 25. al cap. 20, come si è detto di so-

prà, rinouato tutti i Canoni antichi, che parlano dell'Immunità Ecclesiastica, viene in necessaria conseguenza à render nulle, & inualide tutte le consuetudini introdotte contro la dispositione loro: il che tãto più si deduce chiaramente, quanto che in quelle parole, *Ius suum Ecclesiæ restitui*, ha sentito manifestamente il Concilio questa sorte d' vsurpatione: e se la consuetudine contro la dispositione de i sacri Canoni introdotta, non è se non abuso, e corruttela, che diremo di quella, che è contraria nõ à gli ordini humani, ma à i Diuini? Tal'è l'immunità Ecclesiastica per consenso di tutti i Canonisti, eccetto vn solo, e d' vna gran parte di Teologi, da i quali se bene in altri tempi è stata cosa cõtrouersa, e disputata, hora nondimeno non può esser riuocata in dubbio da alcuno, senza nota manifesta di temerario, e contrario alla Chiesa, poiche il sacro Concilio Tridentino, se non per modo di determinatione, almeno per modo di assertione, mentre di lei parlando dice, *Dei ordinatione, & Canonicis sanctionibus constitutam*, apre il sentimento, che n'hebbero cõcordemente tutti quei graui Padri. Ma chi mette le mani nelli Ecclesiastici, e nelle persone loro, non solo pecca contro l'essentione, che deuono godere del Foro temporale, che anche toglie, & vsurpa l'autorità data da Dio sopra di loro alla Chiesa, e principalmente in persona del Pontefice Romano, dal quale, come da capo, fonte, radice, e Sole, per quello, che bene insegnò San Cipriano, si diffonde ne gl'altri Prelati, e Giudici Ecclesiastici, come in mẽbri, riui, rami, e raggi, percioche Iddio non hà fatto quella cõfusione, e guazzabuglio delle Giurisditioni, che fanno hora questi temerarij, che scriuono contro la Sede Apostolica, ma ha talmente data à i Principi la potestà sopra i Laici, che non ha voluto, che si possino intrometter con gli Ecclesiastici. Nõ lo dico io, lo dice Gioanni Papa nel c. *Si Imperator*, *Distinct*. 96. le parole sue sono tali: *Si Imperator Catholicus est (quod salua pace ipsius dixerimus) filius*

lius est, non Præsul Ecclesiæ: quæ ad Religionem pertinent, discere ei conuenit, non docere. habet priuilegia suæ potestatis, quæ administrandis legibus publicis diuinitus consecutus est, vt eius beneficijs non ingratus contra dispositionem cælestis ordinis nil vsurpet. ad Sacerdotes enim Deus voluit, quæ Ecclesiæ sunt, pertinere, non ad seculi potestates: quas, si fideles sunt, Ecclesiæ suæ Sacerdotibus voluit esse subiectas. Nō sibi vendicet alienum ius, & ministerium, quod alteri deputatum est, ne contra eum tendat abrumpi, à quo omnia ordinata sunt. Non à legibus publicis, non à potestatibus seculi, sed à Pontificibus, & Sacerdotibus omnipotens Deus Christianæ Religionis Clericos, & Sacerdotes voluit ordinari, & discuti, recipique de errore remeantes. Imperatores Christiani subdere debent executiones suas Ecclesiasticis Præsulibus, non præferre. E quelli Principi, che fanno il contrario, peccano grauissimamente contro Iddio; perciòche se è peccato mortale d'accusare, e dar querela à i Sacerdoti auanti al Giudice laico, e meritano titolo di gareggiatori cō Christo, & insidiatori della Santa Chiesa quelli, che lo fanno, quanto graue, & enorme eccesso sarà il voler vsurparsi l'autorità della Chiesa, e strascinar violētemente gli Ecclesiastici al suo Tribunale, ancorche insigniti di titoli di Abbate, e di Canonico? con qual nome si potrà chiamare, poiche chi lo fa, non solo vuol gareggiare, ma esser superiore à Dio? non solo occultamente insidia, ma apertamente oppugna le ragioni della Chiesa? sentasi quello, che ne dice molto prima, che regnassero Costantino, e Giustiniano Imperatori, non vn Frate relassato, temerario, & adulatore, nè vn Prete indegno, vitioso, & infame, ma vn Pontefice Santissimo, che col sangue proprio diede insigne testimonio della sua fede al Mondo, & à Dio, Alessandro Papa, e Martire. Le parole sue sono registrate *in corpore Iuris*, ne' Can. *Relatum*, causa 11. qu. 1. *Relatum est ad huius Sanctæ, & Apostolicæ Sedis apicem, cui summarum dispositiones causarum, & omnium negotia Ecclesiarum ab ipso Domino tradita sunt quasi ad Ca-*

pus, ipso dicente Principi Apostolorum Petro: Tu es Petrus, & super hanc petram ædificabo Ecclesiam meam; quod quidã æmuli Christi, eiusque Sanctæ Ecclesiæ insidiatores, Sacerdotes Dei ad iudices publicos accusare præsumant, cum magis Apostolus Christianorum causas ad Ecclesias deferri, & ibidẽ terminari præcipiat. taliter prævaricantes prævaricati sunt in Deum suum, & non obediunt præceptis eius. talmente, e peggio hanno preuaricato contro il loro Iddio, e trasgrediti i suoi Diuini precetti quelli, che hãno messo le mani sopra gli Ecclesiastici. Ma non è bastato di hauer proceduto de facto contro le persone, che anche indecentemente sono state toccate nella fama, mentre si è permesso, che da vn Senatore, per giustificatione dell'ingiustitie commesse, si siano quasi come con libello infamatorio publicati à chi non li sapeua, i pretesi delitti contro di loro, li quali quando anche fossero stati veri, la modestia Christiana nondimeno richiedeua, che non fossero essagerati, e diuulgati tanto, massimamente trattandosi di Ecclesiastici, alle persone delli quali si deue particolar rispetto per la professione, che fanno, e l'ordine, che tengono. Non così hauerebbe fatto quel S.to Imperatore Costantino, il quale con quella istessa pietà, con che chiamò i Sacerdoti Dei, & al solo giuditio di Dio riseruati, soleua anche dire, che se cõ gli occhi proprij hauesse veduto vn Sacerdote peccare, si sarebbe spogliato del Manto Imperiale, per ricoprilo, acciò non fosse veduto, come si legge nel cap. *in scripturis 96. dist.* Ma nõ solo si vedono poco imitate le attioni de i Principi Christiani, e religiosi, che in contrario più tosto da quelli, che hanno scritto, si prende essempio da gl'heretici con narratiue lũghe, & amplificate contro gli Ecclesiastici, & secolari, e regolari; che facciano vita otiosa, che non siano vtili alla Republica, che voglino ogni cosa per se, & cent'altre cose, che non si possono ricordare senza nausea, sotto pretesto di zelo, e di pietà verso i luoghi pij più poueri, e di buon gouerno verso i sud-

ſudditi. Si vede pur troppo chiaramente la Rettorica di chi hà ſcritto in queſto propoſito, che non ſi cura di render odioſi gli Eccleſiaſtici à i Popoli per giuſtificar la Republica delle leggi ingiuſte, e della pretenſione di correggerli con la neceſſità de i diſordini, ſenza riſpetto di quel che dice il Salmo, *Nolite tangere Chriſtos meos, & in Prophetis meis nolite malignari.* Nõ voglio entrare nella difenſione de i ſerui di Dio, percioche il culto diuino, che mãtengono con grandezza, & decoro, l'elemoſine, che diſpenſano à i poueri, le orationi continue, che fanno, li digiuni, le aſtinenze, e le diſcipline, con che macerano la carne, la frequentatione de i Santiſſimi Sacramenti nelle loro Chieſe, il pane della parola di Dio, che diſpenſano, l'aiuto, che danno all'anime nel paſſaggio di queſta vita, e mill'altre buone opere, parlano pur troppo apertamente in loro difeſa. nè, perche frà loro alcuno ſi truoui diſcolo, e relaſsato, deue pregiudicare all'vniuerſale, che è ſanto, religioſo, ſacro, e venerando. Dirò ſolo, che non è inconueniente nella Chieſa, che vi ſiano altri ricchi, altri di mediocre facoltà, altri di tenute, & altri di pouertà: percioche nell'iſteſso modo ſi potrebbe dire, che nõ foſſe bene, che vno ſia Veſcouo, l'altro Parrocchiano, & l'altro Canonico, e ſimili, ſenza diſtintione di gradi. E ſi come l'ordine della Gierarchia vuole il contrario, così ſecondo la qualità de i gradi conuiene, che ſiano le facoltà da ſoſtenerli. Non è vn ſol mezzo, col quale ſi camina in Paradiſo, ſecondo la dottrina dell'Apoſtolo nell'Epiſtola prima à Cor. al 12. ma ciaſcuno nel ſuo ſtato, ne hà abbondantemente da guadagnarſi la Beatitudine. E la Chieſa Militante ſi come hà la militia diſtinta, così diſtribuiſce diuerſi ſtipendij, perche vno faccia l'offitio di ſoldato, l'altro di capitano, & in queſta forma apparіſca cõtro l'inimico infernale, come dice Salamone, *Terribilis, ut caſtrorum acies ordinata.* Ma io voglio far buona la neceſſità della riforma, e della correttione: adunque la Republi-

publica doueua far le leggi, che hà fatte ? ò questo si niega, & è nō solo espresso errore à dirlo, ma vna frenesia degna di cōpassione. perciòche troppo indecente cosa è, che il figlio voglia correggere il padre, & il discepolo sottometter il maestro. I Sacerdoti sono padri, e maestri. non hanno da esser corretti da i laici, ancorche Principi, che sono figli, e secolari. E perche nessuno pensi, che io lo dica di mio capriccio, si veda quello, che ne dice Gregorio Settimo nel cap. *Quis dubitet 96. dist. Quis dubitet* (dice egli) *Sacerdotes Christi Regum, ac Principum, omniumque fidelium patres, & magistros censeri? non ne miserabilis insania esse cognoscitur, si filius patrem, discipulus magistrum sibi conetur subiugare? & iniquis obligationibus illum sua potestati subijcere, à quo credit non solum in terra, sed etiam in Cœlis se ligari posse, ac solui?* L'antecedente sopponiamo, che sia vero, ma la conseguenza non si deduce bene. bisognaua argomentar così: Gli Ecclesiastici meritano gastigo, dunque la Republica ricorra al Papa, che può darlo. Chi ha scritto in contrario, sente questa verità, ma la reputa cosa dura, & aspra, & hà quasi per meglio di lasciar correre i disordini, che di ricorrere al Papa. hò detto di sopra, che la Signoria di Venetia l'hà fatto altre volte: non deue però parerle strano di farlo quando le occorre. ma aggiungo, che la Sede Apostolica ha vsati termini di tanta benignità con la Republica, che nessun Principe è stato da lei priuilegiato di tanto, di quanto è stata compiaciuta la Signoria di Venetia. Qual Principe gode la souuentione delle Decime da gli Ecclesiastici nel suo Stato, se non la Republica di Venetia? A qual Principe d'Italia, e fuori si permette, che interuengano suoi deputati al Tribunale della santa Inquisitione, eccetto alla Signoria di Venetia? Qual Dominio è essēte da gli Spogli in Italia, eccetto quello della Signoria di Venetia? Li Vescouati di quello Stato à chi si danno, eccetto che à Venetiani, e loro sudditi? ancorche non habbiano ragione di Ius patrona-

trona-

tronato, se non nel Patriarcato della Città medesima? Nelli trauagli della Republica oppressa dalla guerra del Turco chi l'ha soccorsa del proprio, chi gli ha vniti altri Principi in lega, se non la Sede Apostolica? In somma in tutti i tempi, in tutti i negotij, in tutte le occasioni si è mostrata sempre tãto benigna madre, che più tosto quei Senatori deuono hauer per cara, che reputar dura cosa il ricorrer per rimedio alla Sede Apostolica in quelle materie, che à lei principalmente spettano di raddrizzare.

Mi son trattenuto nella discussione della prima pretensione più di quello, che haueuo istituito nell'animo mio da principio, ma hauendo già detto molte cose, che sariano potute occorrere anche sopra gli altri tre capi delle leggi statuite da i Signori Venetiani contro la libertà, & immunità Ecclesiastica, minor necessità hauerò di allungarmi nel rimanente.

E primo quanto à quella, con la quale hanno tolto il ius prælationis, & la consolidatione del Dominio diretto con l' vtile à tutti i luoghi Ecclesiastici numerãti in essa legge nominatamente, non eccettuando caso alcuno ò di linea finita, ò di patto conuenuto, ò in qualsiuoglia modo, tanto meno mi par d'hauer occasione di trattenermi, quanto che essẽdo la cosa per se stessa notoria, nè anche i loro Auuocati, che hanno scritto in difesa delle altre due leggi, hanno hauuto ardire di difender questa notoriamente ingiusta. lascio di dire, che l'ingiustitia si mostri apertamente, perche la legge contrauiene à quel detto legale, *Ait prætor, pacta seruabo*, & anche per non coaceruare vna moltitudine d'alleganze, essendo pieni i Canoni, e Concilij di questa conclusione, che non hanno potestà i Principi laici di disponere, e far leggi sopra i beni Ecclesiastici, mi basta intorno à ciò solo quello, che si è detto di sopra con l'autorità del cap. *Ecclesia Sancta Maria, De Const.* e quanto ne stabilì il Concilio Lateranense sotto Innocentio Terzo, al cap. 44. Nè contro la Scommunica

munica di sua Santità importa quello che si oppone, che sia stata promulgata senza vedere il processo nella causa del Monasterio di Praglia col Zabarella, perche la legge statuita da i Sig. Venetiani parla in generale, e toglie il Ius competente alle Chiese, e Monasterij, di modo, che non hà che fare in questo la cognitione del fatto: & è ridicula cosa quella, che si dice sopra la parola Emphiteosi, & Emphiteotici, non specificata nella legge sudetta, come se si controuertessero le parole, e non le cose. Non credo, che occorra prouare, che de Iure communi la prelatione, e la consolidatione del dominio diretto competano alle Chiese, perche se questo non fosse, non occorreua far legge in contrario per prohibirla, ma si come insegna il testo nella l. fi. C. *de iure emphyt.* che questa ragione competa al padrone diretto, ò laico, ò Ecclesiastico che sia, così tanto più questa legge viene à violar l'immunità Ecclesiastica, quanto che la causa della Chiesa, che cõmunemente è reputata fauorabile, si rende di deterior conditione dell'altre: e nõ solo questo, che di più le Chiese, e Monasterij in caso di deuolutione, non sono tenuti ad inuestire, ma possono ritener per se la cosa deuoluta, come: è commune opinione de' Dottori e Ciuili, e Canonisti, per quello che riferisce la Rota Romana in più luoghi, e particolarmente nella Decis. 103, e 104 del Verallo. Onde hauendo fatta legge speciale sopra i beni Ecclesiastici, e togliendo alla Chiesa la liberta di disponerne à suo beneplacito, come le permettono le leggi communi, chi non vede quanto enormemente la Signoria di Venetia habbia violata la immunità, e libertà Ecclesiastica, e sia conseguentemente incorsa nelle censure, contro à tali violatori da i sacri Canoni fulminate? e quanto sia giusta la causa, sopra la quale sta fondata quella, che vltimamente contro la Republica ha promulgata Paolo Quinto Pontefice?

Non voglio più perder tempo in questa, e passo all'altre due

tre due, delle quali, prima che parli distintamente di ciascuna, voglio premettere vn presupposto vero, che milita tanto sopra l'vna, come sopra l'altra. Il presupposto è questo, che in tutte le cose spettanti alla Religione Christiana, e particolarmente al culto Diuino, alla salute dell'anime, & alla sostentatione de i poueri, in quanto risguardano la spiritualità, & hanno rispetto alla vita eterna, tocca al Prelato Ecclesiastico, e non al Principe secolare di prouedere, cognoscere, & esseguire. Dourebbe bastare à prouarlo l'allegato cap. *Si Imperator 96. dist.* Ma più di fresco espressamente il gran Concilio Tridentino nella sess. 22. al cap. 8. parlando de i Vescoui, dopo hauer dette prima altre cose, soggiunge: *Ac omnia, quæ ad Dei cultum, aut animarum salutem, seu pauperes sustentandos instituta sunt, ipsi ex officio suo iuxta sacrorum Canonum statuta cognoscant, & exequantur, non obstantibus quacumque consuetudine, etiam immemorabili, priuilegio, aut statuto.* Hora chi non sà, che l'edificar Chiese è cosa pertenente al culto di Dio? e'l donare, ò far legato di beni stabili à Monasterij, concerne la salute dell'anima di chi dona? e la sostentatione de i poueri è, che si mãtengano in quel luogo pio, se sono Hospedali, ò simili, ò che fanno voto di pouertà, se sono Monasterij? Adunque in ciò si vede quanto habbia poco del Religioso, e quanto sia cosa indegna di Principe Cattolico questa sorte di leggi, che togliono nõ solo l'autorità, che spetta à i Prelati, ma anche con la loro dispositiua restringono il culto Diuino, sottraggono la souuentione de i poueri, e priuano le anime del far bene, e di acquistarsi il Paradiso con quei mezzi, che sono ordinati da Dio per la vita eterna. Nè vale il dire, che la Republica hà buona intentione, e concederà la licenza, quando non ci sia il danno publico, perche quãdo la cosa è per se stessa assolutamente mala, non si deue permettere, ancorche si dica l'intentione esser buona. E si come la volontà è libera, così facilmente si muta, e la

 muta-

mutatione può esser così in male, come in bene. Le leggi nõ si crede, che si facciano per non esseguirle: e le tenacità, con che si difendono, non sono inditio di buona intentione. Ma veniamo più particolarmente à ciascuno de i sudetti capi. La prohibitione, che non si fabrichino Chiese, nè luoghi pij senza licenza del Senato, perche viene ad esser contraria all' istituto antico della Chiesa di fabricar le Chiese, come si ha per antica traditione nell'historie Ecclesiastiche, fin da quando Salamone eresse il Tempio à Dio, viene à togliere in ciò la libertà della Chiesa, nella quale per alcun tempo mai si truoua vietato: e perche la traditione antica della Chiesa è Ius Diuino non scritto, perciò la sudetta legge merita di essere, come pessima, abrogata, e con censure Ecclesiastiche degnamente giudicati quelli, che l'hanno promulgata: che sia poi contro li sacri Canoni, è tanto chiaro, quanto è notorio in Iure Canonico il titulo *De Ecclesijs ædificandis*. Leggasi il capit. *Futuram causa 12. qu. 1.* che si trouerà in esso conceduta vna volta per sempre la libertà à ciascuno di conseruare il suo fondo all'edificio della Chiesa, la quale concessione non se le può più togliere, perche ella ha acquistato ragione, che nessuno possa esser impedito di edificarla. Se vuol conoscere d' hauer fatto male in publicar detta legge, senta in contrario il Principe di Venetia quello, che dice Marcello Papa nel capitolo *Boni Principis 96. Dist. Boni Principis est Ecclesias contritas, atque concussas restaurare, nouas ædificare, & Dei Sacerdotes honorare, atque tueri*. Da che si può dedur l' argomento: Adunque è cosa da mal Principe il prohibire, che non se ne possino fabricare senza sua licenza. Ma che dico i sacri Canoni? l'istesse leggi secolari vogliono, che liberamente ogn'vno possa edificar le Chiese: nè vi richieggono altra licenza, che l'autorità del Vescouo: così dice il testo nel §. *Si quis voluerit fabricare, Authent. de Ecclesiasticis titulis*. Nè vale il dire, la prohibitione si restringe

nell'

nell'Area, e nel fondo laico, sopra il quale il Principe vn dominio eminente, essendo padrone dell'istesso suddito, e si come non si può fabricare la Chiesa senza la licenza del padrone del fondo, così non si potrà senza quella del Principe; perciòche altro è licenza, & altro è consenso. La licenza arguisce potestà: il consenso presuppone interesse. onde non vale l'argomento, perche si come non è necessaria la licenza del padrone del fondo, ma il consenso per il suo interesse priuato, così la Republica non può pretender altro, che di esser intesa nella fabrica della Chiesa per il suo interesse publico. e perciò poteua la Republica pregare i Prelati, che nel fabricar le Chiese fossero contenti, prima che dar la licenza, d'intender la Republica sopra il suo interesse, ò per la gelosia delle Fortezze, ò per altro rispetto; e questo sarebbe stato ragioneuole, ma il prohibir assolutamente la fabrica della Chiesa senza loro licenza, questo denota vna potestà, la quale perche, come si è detto, è Ius quæsitum alla Chiesa, non se le può togliere dalla Republica senza espressa ingiustitia, contro l'antica traditione Ecclesiastica, contro li sacri Canoni, e contro la dispositione delle leggi Ciuili. oltre che ne anche vale quest'argomento: Il Principe dispone sopra le cose soggette à se, adunque lo può fare. percioche non è buona la conseguenza, quando con ciò si viene à pregiudicare alla Chiesa indirettamente. altrimenti si potrebbe dire, che il Principe può commandare à i molinari laici, che non macinino i grani de gli Ecclesiastici, e così alli fornari, che non gli facciano pane, e similmente à tutti gli altri artisti, che non gli seruano nell'arte loro, perche commandano à persone, che sono suddite del Principe. il che è espressamente reprobato, come pregiudiciale all'immunità Ecclesiastica, e dannato con censure da incorrersi ipso facto nel cap. fin. *De imm. Eccles. in 6.* essendo egual peccato il violar la immunità Ecclesiastica direttamente, che indirettamẽte.

Le medesime ragioni mostrano chiaro l'ingiustitia, che si fà alla libertà Ecclesiastica con l' vltima legge, con la quale si prohibisce, che non si possa sotto qualsiuoglia titolo ò di donatione, ò d'altro, trasferir beni stabili nelle Chiese, Monasterij, e luoghi pij, ancorche la prohibitione cada sopra le persone, e beni laici: percioche è vn voler togliere alla Chiesa la ragione acquistata prima per traditione antica Ecclesiastica fin dal Testamento vecchio, nel quale furono sempre libere le oblationi, e donationi al Tempio, e si è sempre continuata senza prohibitione alcuna: poi per la dispositione de i sacri Canoni, come si legge nel Can. *Videntes* 12. q. 1. Et vltimo per Costitutioni di leggi ciuili, che espressamente lo dicono nella l. 1, nella l. *Generali*, e nella l. fin. C. *De sacros. Eccles.* Et è gran cosa, che non solo si toglie quella libertà, che gode la Chiesa de Iure communi, che ciascuno possa senza impedimento farle oblatione del suo; che anche, essendo ella per dispositione delle medesime leggi Ciuili, e Canoniche priuilegiata nelli legati, e testamenti, ne quali *fauore pia causa* non si richiedono le solennità communemente requisite, si ristringe talmente da i Signori Venetiani con questa legge, che sariano di conditione molto piggiore le Chiese, che le persone vili, alle quali liberamente ogn'vno può donar il suo senza limitatione. Valentiniano Imperatore empiamente già fece la medesima legge, che poi egli stesso riuocò, & insieme con altre simili fù da Giustiniano Imperatore abrogata, ancorche si ritruoui nel Codice Teodosiano: contro la quale fanno questa istessa querela San Geronimo, e Sant'Ambrosio. le parole di San Geronimo si leggono nell'epistola quinta ad Nepotianum. *Pudet dicere. Sacerdotes Idolorum, Mimi, & aurigæ, & scorta hæreditates capiunt: solis Clericis, & Monachis hoc lege prohibetur*. Sant' Ambrosio scriuendo à Valentiniano dice queste parole: *Scribuntur testamenta Templorum ministris. nullus excipitur profanus,*

nullus

nullus vltima conditionis, nullus prodigus verecundia. so. omnibus Clerico communne ius clauditur, & è degna di esser notata grandemente quest'vltima frase, che vsa S. Ambrosio, *communne ius clauditur*. percioche in ciò consiste l'ingiustitia, e la violatione dell'immunità Ecclesiastica. Hor ecco in quanti modi direttamente, & indirettamente i Signori Venetiani hanno violata questa santa libertà, & immunità: poiche non l'hanno rispettata nelle persone, l'hanno conculcata ne i beni acquistati, e cercano di annichilarla, con prohibir che non possino le Chiese nè fabricarsi, nè far acquisto, mettendo le mani nelle cose pertenenti alla Religione; restringendo il culto diuino, togliendo la libertà di far bene per l'anima loro à i sudditi, sottrahendo la souuentione e l'elemosina alli luoghi pij, & alli poueri. Queste attioni contrarie all'istituto antico di pietà, e di Religione Christiana della Republica medesima non ammettono nessuna scusa, ò pretesto di danno publico concernente interesse ò di entrate, ò d'altro rispetto. Al souerchio numero, & all'introduttione de i Religiosi nuoui, ouero alla souerchia ricchezza loro hanno abbondantemente proueduto i sacri Canoni, i santi Concilij, e molte recenti Costitutioni de i Sommi Pontefici, & ogni volta, che occorre, viue la medesima autorità nella Chiesa; non sono chiuse le viscere dell'amor suo verso li Principi Catolici, e benemeriti della Religion Christiana. è sempre nel Pontefice autorità, prudenza, e discrettione da misurar quello, che conuiene, da proueder doue bisogna, da corregger gli abusi: A lui si deue far ricorso, non forzatamente entrar à violar l'immunità, e la libertà Ecclesiastica.

Ma sì come da tutto quello, che si è detto, apparisce la causa della Scommunica di Paolo Quinto essere stata non solo leggitima, e giusta, ma vrgente, e necessaria; così non si lasci sedurre alcuno sotto pretesto di nullità, con dire, che nō si sia nel modo di procedere osseruata la for-

de i sacri Canoni, percioche quel termine solo vsato nel Breue da S. Beatitudine di trina monitione Canonica mostra chiaramente, che S. Santità habbia proceduto Canonicamente, e massimamente essendo cosa notoria, che le lettere monitoriali in Corte di Roma, che è foro vniuersale della Chiesa, hanno forza e di citatione, e di libello: oltre che essendo necessaria la citatione non per altro, se non acciò la parte possa venir à dir le sue ragioni, e non sia giudicata senza esser intesa, si può dire, che siano stati intesi più volte i Signori Venetiani per mezzo e dell' Ambasciator ordinario, & anco dello straordinario, che fù mandato à posta. e che li primi Breui furono diretti nō solo al Doge Grimano, ma anco à tutta la Republica, mentre dicono, *Marino Grimano Duci, & Reipublicæ Venetorum.* Li quali si sà, che sono stati aperti dal presente Doge, e letti dopò la morte dell'altro in Pregai, e da loro datane la risposta à Sua Santità sotto il nome del Doge presente, da che si vede esser preceduti li douuti termini. Nè pensino quei Senatori di non esser Scommunicati per quella regola, che il Collegio, & Vniuersità nō si scommunicano. perche principalmente il Doge, che vien chiamato nominatamente sotto il nome di Dignità, non può pretender questo. e quanto à gli altri, nel Breue di Sua Santità vi è vna clausula, che dice de gli statuēti le leggi dette di sopra, *Quorum tamen singulorum nomina, & cognomina præsentibus pro expressis haberi volumus.* di modo che viene in virtù di essa ad esser Scommunicato ciascuno particolarmente, e nominatamente. Onde stante tutte queste cose, considerino vn poco quei prudenti Signori quanto pernitioso consiglio sia stato quello di voler resistere forzatamente all'osseruanza dell'Interdetto. Essaminiamo di gratia con intiero, e non appassionato giudicio gl'incōuenienti, che da simil principio ne sono seguiti, e quelli peggiori, che ne possono seguire appresso. Che credono quei Signori di hauer con queste attioni acqui-

stata

ſtata riputatione appreſſo à gl'altri Principi, & à tut. Mondo? Sono in vn grandiſſimo inganno, ſe penſar queſto, percioche, per quanto ſpetta alla pietà Chriſtiana, non tanto fanno ridere, e rallegrare i nimici della vera Religione, quanto ſcandalizano, & attriſtano i Principi Cattolici. E per quello, che tocca alla prudenza politica, di [illegible] Republica è ſtata ſempre in ſingolar con[illegible] no à tutti, quãto ſono caduti dall'antica opi[illegible] ogn'vno vede chiaramente, che per coſa poco [illegible]e, e della quale con molta facilità ne poſſono ottener l'intento dalla benignità della S. Chieſa, e di chi la gouerna, ſi mettono in timor di guerre, in pericolo di ſolleuationi de i ſudditi, cõ la perturbatione della Religione, in neceſſità di grauiſſime ſpeſe per li giuſti ſoſpetti. Nõ credano già cõ la diſſeminatione de i falſi ſcritti di poter ingannar lungamente i ſudditi con la facilità, che forſe preſuppõgono. Si poſſono far prohibitioni, che non ſi leggano libri di quelli, che ſcriuono il vero, ma la curioſità di ritrouarlo nõ ſi può togliere da i cuori de gli huomini. Iddio con le ſue inſpirationi aprirà gli occhi à molti, à molti altri la intelligenza della materia iſteſſa, ad altri i buoni, e ſecreti conſigli de gli amici. Gl'inganni co i popoli in materia di Religione ſi poſſono ſoſtentare per breue tempo, ma à lungo andare, ſi come la bugia hà le gambe corte, così la verità preuale. Ma io non poſſo qui nõ deplorare la miſeria della Republica Veneta, che ſi troua in così grande abiſſo di tenebre, e di cecità, che ella ſola, la quale in altri tempi è ſtata norma, e regola e di pietà verſo Dio, e di deuotione verſo l'Apoſtolica Sede, e di prudenza nel gouerno de' ſuoi Stati, non conoſca hora, nè veda quello, che tutti gli altri giudicano, e conoſcono per ſuo decoro, per ſuo vtile, e per ſua ſalute. Non ſi può ſenza intimo dolore dell'animo, e ſenza diſcrucio delle viſcere vedere periclitare la Religione Cattolica in vna floridiſſima Republica. Non può non rammaricarſi ogn'

a l'huomo da bene, e virtuoso di vedere vn Senato grauissimo per causa alla Republica altrettanto leggiera, quanto importante alla Chiesa di Dio, persistere ostinatamente nelle Censure Ecclesiastiche. Qual Christiano sarà sì empio, che vedendo vn membro tanto principale della Christianità separato dal suo Capo, non pianga, e non s'affligga? e nondimeno non danno [illegible] di affliggersene i Signori Venetiani: e solo pensano a [illegible] violentemente vn rito interdetto, & à cer[illegible] dani per riparar alle rouine, che possono [illegible]re alla Republica per questa causa. E' possibile, che non considerino con l'essempio delle cose passate, che il disunirsi dalla Sede Apostolica è stato sempre non solo con danno, e pernicie, ma con pericolo dell'vltimo esterminio della Republica? & all'incontro, che l'vnione col Papa, e con la Chiesa gli hà saluati da ogni sinistro incontro? & è stata cagione di molti successi prosperi, e felici? forse la Sede Apostolica è meno potēte à i nostri tempi, che ne i passati? forse è più remota da i loro confini? forse le mancano Principi Cattolici, e grandi in sua difesa, e protettione? forse nella Chiesa nō è hora la medesima potestà data da Dio, che hà hauuta sempre? E cosa di huomo prudente il risguardare il fine in tutte le attioni. e se i Signori Venetiani, come tali, vorranno affissar l'occhio all'essito di questa pratica, troueranno, che in vno delli due modi si può terminare: ò che la Republica ritorni al grēbo della Chiesa, & all'obedienza di lei, e del Pontefice; ouero venga à separarsi per sempre dalla Chiesa Romana, come hanno fatto i Principi protestanti di Germania, & il Re d'Inghilterra. Io non posso creder questo secondo, perche mi pare vna cosa tanto empia, e tanto abomineuole, & horribile, che nō mi par possibile, che ciò possa cader nel pensiero à Senatori di tanta pietà, e prudenza, & in vna Republica, nella quale la purità dell'Imperio, & il candore della Religione si sono conseruati à gara; gual-

..io di centinara d'anni..
..ontrouersia hà da esser col i
..ua Chiesa, à che moltiplicar ir
..giunger colpe à colpe? à che accu..
..ro gli Ecclesiastici, e la medesima liber
..della Chiesa? Io per me non vedo, che
..do di procedere sia per facilitare, ma ben per
..are la consecutione del fine. sono mezzi da con-
... non da metterle in chiaro; da perturbar-
le, no... ...arle. Che aspettano i Signori Venetiani? che, persistēdo nel peccato, il Papa li habbia à mandar l' assolutione? d' indur forse per forza Sua Santità à riuocar le Censure, ò per timor de gl'inconuenienti maggiori, che si cagionano per la pertinacia della Republica? Il Sacramento della Penitenza richiede, come il nome medesimo anche lo mostra, non perseueranza, ma pentimento, dolore, detestatione de i peccati, & emendatione. Non è la strada da impetrar perdono da Dio il fare speditione di genti, gettar galere in acqua, armar caualli, e fanti, come s'intende, che si fà ogni giorno, percioche *non in fortitudine equi voluntatem habebit, nec in viri tibijs beneplacitum erit ei*. Chi vuol perdono da Dio, & in nome di lui dal suo Vicario, è necessaria l'humiltà, il dolore delle cose mal fatte, il proposito d'emendarsi. questo sarà sacrificio accetto à sua Diuina Maestà: non quelli, che si fanno contra l'interdetto del capo visibile della Chiesa Militante. *Sacrificium Deo spiritus contribulatus. cor contritum, & humiliatum Deus non despiciet*. Lo facciano quanto prima quei nobilissimi Senatori. non aspettino d'esser tocchi dalla potente mano di Dio; non indugino tāto, che succeda à loro, per hauer messo mano nelle cose Ecclesiastiche, qualche successo infelice, come auuenne all'empio Re Antioco, che profanò il Tempio. del quale si legge il fine miserabile nell'historia de i Maccabei. Si ricordino di quella sentenza tremenda, che fù

scritta

AVVERT.

ta dalla mano nel muro
notte istessa contro il Re Ba
lamente abusar i vasi del Tem
quiete Italia, & assicurino lo Sta
mẽto della vera, & antica Religione,
e lui in persona del suo Vicario per
ma: acciò si possa dire alla Republ. di V
tia, come disse Daniele à Nabuchdono-
sor nella interpretatione del
gno: *Regnum tuum tibi man-*
bit, postquam cognoueris
potestatem esse
cælestem.

IL FINE.

AVVERT.

.ta dalla mano nel muro
notte istessa contro il Re Ba...
...lamente abusar i vasi del Tem...
...quiete Italia, & assicurino lo Sta
...mẽto della vera, & antica Religione, ...
c lui in persona del suo Vicario per ...
...ma: acciò si possa dire alla Republ. di V...
tia, come disse Daniele à Nabuchdono-
sor nella interpretatione del ...
gno: *Regnum tuum tibi manebit, postquam cognoueris potestatem esse cælestem.*

IL FINE.